SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2026

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge 241/1990, e di approvazione, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs n. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera pubblica *"A16.0 - Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara*" di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO, in particolare, l'articolo 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990 laddove prevede che "*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*";

VISTI, inoltre, gli articoli 14 "*Conferenze di servizi*", 14-*bis* "*Conferenza semplificata*" e 14-*ter* "*Conferenza simultanea*" della succitata legge 241/1990, con particolare riguardo all'articolo 14-*ter* comma 7 laddove stabilisce che all'esito dell'ultima riunione ed entro il termine previsto per la conclusione: "*l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*";

VISTO, altresì, l'articolo 14-*quater* della suddetta legge 241/1990 concernente la "*Decisione della conferenza di servizi",* laddove prevede:

- al comma 1, che "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*";
- al comma 3, che: *"In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti";*
- al comma 4, che: *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 47 "*Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni*" e all'articolo 48 "*Posta elettronica certificata*";

VISTA la Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, e ss.mm.ii., recante "*Legge per il governo del territorio*", con particolare riferimento all'articolo 80;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge regionale Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, e ss.mm.ii., recante "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*", con particolare riferimento all'articolo 44 "*Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo*";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: "*A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*";
- al comma 1-*bis*: "*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con particolare riferimento all'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie"*;

VISTO in particolare l'articolo 3 del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società "*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*", interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario "*la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di quelle individuate con*

decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

VISTO il comma 2-*bis* del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove recita che "*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*", i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 16/2020, laddove stabilisce che "*La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater*";

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n 178, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" con particolare riferimento all'articolo 1, commi 773 e 774;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario, successivamente adeguato alle disposizioni del decreto-legge 10/2024, con particolare riferimento all'articolo 3 laddove è stabilito che "*lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese*" avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2021 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 dell'Autorità politica *pro tempore* delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante la "*Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", tra cui rientra l'intervento in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* con particolare riferimento all'articolo 38, laddove al comma 10 stabilisce che la determinazione conclusiva: *"approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in*

ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato in data 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti al n. 2491, abrogativo del d.P.C.M 22 settembre 2022, recante l'approvazione del nuovo "*Piano complessivo delle opere olimpiche*" che nell'allegato 1 ha confermato l'opera in oggetto come *"A16.0 - Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara"* - CUP: I11B21005970001;

VISTO il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»* che, all'articolo 2, ha disposto la ricostituzione dell'organo dell'amministrazione della predetta società, avvenuta in data 16 febbraio 2024 con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTA la nota n T1.2025.0064672 del 26.05.25, assunta a prot. Simico n. 3350 di pari data, con la quale la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, in base alla valutazione preliminare svolta dalla competente struttura di valutazione impatto ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, ha comunicato che l'opera "*non debba essere sottoposta a specifiche procedure di valutazione ambientale [verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.]*";

VISTA la nota prot. Simico n. 3991 del 18.06.2025, concernente l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica tenutasi in data 10.07.2025 per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera pubblica in oggetto, in relazione alla quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241/1990, sono stati chiamati a rendere note "*le rispettive posizioni*", formalizzando il parere entro il termine del 17.07.2025, prorogato al 30.07.2025 con nota prot. Simico n. 4859 del 17.07.2025 e ulteriormente differito al 22.08.2025 con nota prot. Simico 5221 del 29.07.2025;

VISTA la nota prot. Simico n. 4165 del 24.06.2025 con la quale è stata estesa la partecipazione alla suddetta Conferenza di Servizi ad A2A S.p.a.;

DATO ATTO che la documentazione progettuale utile all'esame del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera è stata resa accessibile alle Amministrazioni ed enti partecipanti tramite caricamento in piattaforma digitale di condivisione della Società;

VISTO l'Avviso dell'avvio del procedimento, prot. Simico n. 4026 del 19.06.2025, ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01 e dell'articolo 7 e ss. della Legge n. 241/90, inviato personalmente ai proprietari risultanti dal piano particellare d'esproprio, reso pubblico tramite albo pretorio on line del Comune di Livigno (n. reg. 717 del 20.06.2025) e sito istituzionale della Società a favore degli sconosciuti o irreperibili;

DATO ATTO altresì che entro il termine di trenta giorni dal suddetto avviso sono pervenute osservazioni di alcuni proprietari delle aree interessate dall'intervento, come indicati nei registri

catastali e individuati nel piano particellare d'esproprio e nella planimetria catastale compresi negli elaborati progettuali, e in particolare:

- A2A Spa: nota n. 0183732, assunta a prot. Simico n. 4854 di pari data, riscontrata con nota n. 5728 del 19.08.25, nonché successiva comunicazione n. 0210746 del 22.08.2025, assunta a prot. Simico n. 5820 di pari data;
- Bormolini Ermanno (nota del 25.07.2025 trasmessa tramite P.E.C. in data 28.07.2025, acquisita al prot. Simico n. 5184 del 28.07.2025) e Bormolini Silvio (nota del 25.07.2025 trasmessa tramite P.E.C. in data 28.07.2025, acquisita al prot. SIMICO n. 5186 del 28.07.2025) con le quali si chiede di valutare l'occupazione temporanea delle aree anziché l'esproprio delle stesse, anche laddove la morfologia dei terreni dovesse subire delle modifiche. Tali comunicazioni sono state riscontrate con note del 03.09.2025 rispettivamente prot. Simico n. 6027 e prot. Simico n. 6028;

DATO ATTO che, entro il termine indicato nella suddetta nota di indizione, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni documentali, riscontrate tramite caricamento in piattaforma digitale di collaborazione degli elaborati integrativi (prot. Simico n. 4610 del 08.07.2025; prot. Simico n. 5221 del 29.07.25; prot. Simico n. 5579 del 08.08.25);

Comune di Livigno: prot. n. 20783 del 01.07.25 (prot. Simico n. 4368 del 01.07.2025)
Regione Lombardia: nota n. A1.2025.0608047 del 30.06.25 (Prot. Simico n. 4336 del 01.07.2025). Risulta pervenuta altresì l'allegata nota di ATS Montagna in cui sono riportate osservazioni di carattere igienico sanitario relative alla fase esecutiva dell'intervento.

VISTO il verbale, allegato al presente decreto, della riunione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica il giorno 10 luglio 2025;

DATO ATTO che le Amministrazioni e gli enti convocati si sono definitivamente espressi per gli ambiti di rispettiva competenza con note pervenute ai seguenti protocolli, conservate agli atti del fascicolo:

Ministero della Cultura - *Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese* nota n. 19249-P del 16.07.2025 (prot. Simico n. 4804 di pari data)	*Archeologia*: è richiesta l'attivazione della seconda fase della Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Regione Lombardia nota n. A1.2025.0731910 del 22.08.2025 (Prot. Simico n. 5812 di pari data)	Parere favorevole con precisazioni e prescrizioni

Provincia di Sondrio Nota n. 25784 del 30.07.25 (prot. Simico n. 5241 di pari data)	Parere favorevole "*all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere, anche alla luce delle richieste migliorative di modifiche progettuali avanzate da altri partecipanti alla Conferenza, orientate a rimodulare l'ampiezza del tratto di pista in oggetto, al fine di ridurre l'entità della movimentazione dei terreni e l'impatto delle terre armate nel contesto di rilievo paesaggistico in cui si inseriscono le opere*".
Comune di Livigno nota n. 22247 del 15.07.2025 (prot. Simico n. 4793 di pari data)	Parere favorevole con condizioni. La Commissione paesaggio, a titolo collaborativo, si è espressa favorevolmente con suggerimenti.
Comunità Montana Alta Valtellina Nota n. 3755 del 17.07.2025 (prot. Simico n. 4855 di pari data)	Parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione – ex art. 13 c. 4 della L.r. n. 26/2014 - per l'apprestamento delle modifiche alla pista "Blesaccia", con efficacia subordinata all'acquisizione della conformità urbanistica delle porzioni di pista eventualmente non ancora conformi. Parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco, limitatamente all'area boscata interessata, tiene altresì luogo dell'autorizzazione alla trasformazione del suolo di cui all'art. 44 della medesima L.r. 31/2008.
Carosello 3000 S.r.l. *cfr. verbale riunione del 10 luglio 2025*	Nessuna osservazione
SECAM S.p.A. Nota n. 9189/25/MS del 16.07.2025 (prot. Simico n. 4820 di pari data)	Parere favorevole con prescrizioni tecniche in merito alle interferenze.
A2A S.p.a.	Assenso condizionato al rispetto di prescrizioni in merito alle aree di proprietà della società e a quelle di proprietà comunale sulle quali insiste una servitù a favore della

Nota n. 0184445 del 17.07.2025 (prot. Simico e 4865 di pari data) "*Memoria ex art. 14bis comma 3 l. 241/90*"	società stessa, nonché in merito alle garanzie di accessibilità all'impianto idroelettrico.

DATO ATTO che non risulta pervenuto alcun parere da parte di E-distribuzione Spa;

PRESO ATTO che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio ha comunicato nel corso della riunione della Conferenza di Servizi che l'intervento non presenta profili rientranti tra le attività del DPR n.151/2011 e pertanto di non dover rilasciare alcun parere;

TENUTO CONTO del parere n. 20 del 29.07./2025 rilasciato dalla Provincia di Sondrio – Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca relativamente alla Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con il quale è stato espresso "*parere di Valutazione di incidenza positivo, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto […] non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 "ZSC IT2040003 Val Federia e ZSC IT2040006 La Vallaccia-Pizzo Filone*";

TENUTO CONTO, inoltre, del parere favorevole di Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e sistemi verdi: Programmazione territoriale e paesistica, paesaggio – Struttura Paesaggio (nota prot. Z1.2025.0024422 del 28.07.2025 allegata al sopracitato parere), con prescrizioni da recepire in fase di progetto esecutivo ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica di competenza regionale ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. a) della legge regionale n.12/2005;

DATO ATTO che gli Enti intervenuti in Conferenza di Servizi, esaminate le alternative progettuali per la messa a norma della "pista di rientro" presente nel comprensorio sciistico, hanno ritenuto che la soluzione proposta rappresenti il miglior compromesso possibile in quanto assicura la fascia di rispetto dal corso d'acqua e dal nucleo abitato pur rispettando le quote di raccordo con le piste esistenti, consolidando ai fini della sicurezza (terre armate) le viabilità locali e conservando pendenze percorribili delle stesse, in un contesto paesaggistico alquanto delicato. Per tali ragioni, l'intervento di ristrutturazione dell'infrastruttura lineare esistente, che ricade in parte all'interno della zona PAI di Classe 4 (*Fattibilità con gravi limitazioni*) con sovrapposta zona rossa per valanghe a elevata pericolosità (Zona 1 267/1998 - valanga "Blesaccia"), è stato dichiarato "non altrimenti localizzabile" ai fini di quanto previsto dagli artt. 1.3, 2.1.5 e 2.2.3.a-b delle "Norme Tecniche Geologiche" dello strumento urbanistico vigente, considerando anche che l'area oggetto di intervento è attualmente già caratterizzata dalla presenza di interventi di difesa da rischio valanghivo;

TENUTO CONTO che, per quanto concerne la conformità dell'intervento agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale:

- il Comune di Livigno con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 31 marzo 2025, ha adottato, secondo i disposti dell'art. 13 della L.R.12/2005 e ss.mm.ii., la 6^ variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), riguardante le aree pubbliche o di interesse pubblico, l'adeguamento parziale della parte geologica, unitamente alla valutazione ambientale strategica;
- la Provincia di Sondrio con deliberazione del consiglio provinciale n. 27 del 26.06.2025 in merito al parere di compatibilità con il PTCP e con il PTRA della 6^ variante del P.G.T. di Livigno, nel prendere atto della deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 18/06/2025, ha espresso parere favorevole di compatibilità della 6^ variante del PGT di Livigno con il PTCP e con il PTRA, e, conseguentemente, parere favorevole all'adeguamento cartografico di entrambi gli strumenti di pianificazione sovraordinati, accogliendo le modifiche dei varchi inedificabili e

degli ambiti agricoli strategici, nonché del perimetro del dominio sciabile e degli ambiti di elevata naturalità;

- nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 10 luglio 2025, le amministrazioni interessate hanno convenuto che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi possa avere, ai sensi dell'articolo 38, comma 10, del d.lgs 36/2023, effetto di variante agli strumenti urbanistici, nelle more dell'efficacia della sopracitata 6^ variante al PGT tramite pubblicazione sul B.U.R.Lombardia;
- in data 24 luglio 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale di Livigno n. 42 è stata approvata in via definitiva la 6^ Variante al PGT;
- in data 17 settembre 2025 è sato pubblicato sul B.U.R.Lombardia n. 38 "Serie Avvisi e Concorsi" l'Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT) del Comune di Livigno;

VISTA la dichiarazione di conformità della trasformazione del suolo in progetto rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica allegata al PGT, assunta a prot. Simico n. 6449 del 16/09/2025;

VISTA altresì la "*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di servizi*", caricata in piattaforma digitale di condivisione codice elaborato: LAM.01.PF_GN.00_L.00_RT.001_A;

TENUTO CONTO di quanto prescritto dalla Comunità Montana Alta Valtellina circa la "*necessità di sottoporre il nuovo tratto di pista al Piano di gestione del rischio valanghe che prenda in considerazione l'intero bacino di alimentazione della valanga "Blesaccia", prevedendo quanto necessario a tutela degli utenti, anche mediante la chiusura temporanea della pista in caso di pericolo"*;

CONSIDERATO che gli interventi ricompresi nel "Piano complessivo delle opere olimpiche" approvato con il sopracitato d.P.C.M. 8 settembre 2023 rivestono per legge carattere di pubblica utilità e urgenza e sono qualificati come di preminente interesse nazionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2020 e dell'articolo 61, comma 7, del D.L. 50/2017;

CONSIDERATO, dunque, che i suindicati atti sostanziano pareri favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni e/o condizioni relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di Servizi decisoria da parte delle medesime Amministrazioni ed Enti partecipanti e che non è stato manifestato alcun dissenso né in sede di riunione sincrona del 10 luglio 2025 né successivamente entro il termine del 22 agosto 2025;

RITENUTO, dunque, per tutto quanto sopra premesso, di dichiarare, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. sopra richiamate, positivamente svolta la Conferenza di Servizi decisoria con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di Servizi decisoria in epigrafe, espletata per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera pubblica *"A16.0 - Lavori ripristino e ristrutturazione venues di*

gara" - CUP: I11B21005970001 di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché finalizzata all'approvazione del progetto stesso ai sensi dell'articolo 38, comma 10, del d.lgs 36/2023, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990, positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate nella riunione svoltasi il giorno 10 luglio 2025 e dei pareri espressi favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni e condizioni citati nelle premesse, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico oggetto dell'espletata Conferenza, resi consultabili tramite piattaforma digitale collaborativa di "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." e che formano, unitamente alle premesse e al verbale allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge n. 241/1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di Servizi decisoria svolta, tra cui l'autorizzazione alla trasformazione del suolo prevista nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 e L.R. 31/2008) ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 44 comma 2 della Legge Regionale n. 31/2008.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento al comma 10, il presente decreto approva il progetto di fattibilità tecnico economica e perfeziona "*l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici*".

3. È dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti delle pertinenti disposizioni del d.P.R. n. 327/2001.

Articolo 3

1. Il successivo sviluppo progettuale dovrà essere, in coerenza con le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria espletata, conforme alle prescrizioni e/o condizioni di cui ai pareri citati nelle premesse, anche al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Articolo 4

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di Servizi svolta ed è pubblicato sul sito internet di "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (www.simico.it) nonché sui siti istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e sull'albo pretorio on line del Comune di Livigno.

2. L'Amministrazione comunale di Livigno, in particolare, avrà cura di far pervenire, tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, apposita rassicurazione di pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on-line con indicazione della relativa data.

L'Amministratore delegato
Arch. Fabio Massimo Saldini

FABIO
MASSIMO
SALDINI
30.09.2025
11:59:12
GMT+02:00